

**CIRCOLARE 1 giugno 2001, n. 9.
(Approvata dalla Giunta regionale
con deliberazione 17 maggio 2001, n.
1245).**

**Linee-guida Ministero della Sanità in
tema di tatuaggio e piercing.
Adempimenti da seguire in ambito
regionale riguardanti misure
preventive di tutela della salute in
connessione alle attività di tatuaggio
e piercing.**

in B.U.R.V. n. 55 del 15-6-2001

sommario

REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI
LOCALI
IDONEITÀ SOGGETTIVA
IL RILASCIO DELL'IDONEITÀ
SANITARIA
MISURE E PRESCRIZIONI IGIENICO-
SANITARIE
INFORMAZIONE E CONTROLLO

ALL. A

ALL. B

Caratteristiche e modalità attuative del corso obbligatorio di formazione per operatori di tatuaggio e piercing

- A. Finalità e caratterizzazione generale del corso
- B. Utenti del corso
- C. Svolgimento del corso
- D. Docenza
- E. Finanziamento

Note

(Indirizzata ai responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS. LL. del Veneto; ai Sindaci dei Comuni del Veneto; alle Associazioni di categoria artigiane; alle Associazioni di categoria del commercio; alle Associazioni nazionali di tatuatori; e, p.c. Al Ministero della Sanità Dip. Prof. San. Ris. e Ass. San. Ufficio VI; alle Direzioni Regionali - Artigianato - Commercio - Formazione - Istruzione - Comunicazione e Informazione; Loro Sedi).

L'ampia diffusione, soprattutto tra i giovani, delle pratiche di tatuaggio e piercing aveva portato, nel corso del 1998, alla emanazione di specifiche direttive che il Ministero della Sanità aveva elaborato su indicazione del Consiglio Superiore di Sanità. Tali direttive erano finalizzate a determinare comportamenti utili alla prevenzione di malattie infettive e ad impedire l'insorgenza di

patologie sistemiche non infettive collegate all'applicazione dei trattamenti estetici.

Poiché da studi epidemiologici si è evidenziata una concreta possibilità di tali rischi, con note n. 2.8/156 e n. 2.8/633, rispettivamente del 5.2.98 e 16.7.98, il Ministero della Sanità aveva emanato le "Linee-guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza", individuando le seguenti modalità di intervento:

- ❖ definizione di misure igieniche, di prevenzione e di educazione sanitaria;
- ❖ formazione professionale degli operatori che eseguono tatuaggi e piercing;
- ❖ informazione sui rischi connessi alle procedure di tatuaggio e piercing;
- ❖ sorveglianza dell'autorità sanitaria locale sul rispetto delle norme igieniche, strutturali e funzionali delle attività.

Sulla base delle indicazioni evidenziate dal Ministero della Sanità e relative ai precedenti punti, è opportuno innanzi tutto prevedere in ambito regionale una procedura di accertamento degli standard igienici dei locali entro cui vengono effettuati trattamenti di tatuaggio e piercing, nonché l'idoneità soggettiva in capo agli operatori già esercenti o che intendono avviare tale attività.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI

L'attività di tatuaggio e piercing va svolta in ambienti appositi ed esclusivi con divieto di utilizzo di vani interrati o seminterrati. Gli stessi ambienti devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e locale.

In particolare, per quanto riguarda i locali in cui si svolgono le attività di tatuaggio e piercing, vengono riportate le seguenti prescrizioni:

1. separazione dalle sale di attesa e dalle aree destinate alla pulizia, alla disinfezione e alla sterilizzazione delle attrezzature;
2. la superficie minima (escluso i servizi igienici e i ripostigli) deve essere pari ad almeno 14 mq, con larghezza minima di 3 metri. L'altezza minima è di mt. 2.70 (i locali siti nei centri storici delle città potranno avere altezze inferiori fino a un minimo di mt. 2.50); le pareti devono essere rivestite fino a mt. 1.80 con materiale lavabile, al fine di consentirne la completa pulizia e disinfezione;
3. dotazione di un lavandino con acqua corrente calda e fredda;
4. sufficiente aerazione e illuminazione naturali e/o artificiali, la cui superficie, con esclusione della porta d'accesso, deve avere rispettivamente un rapporto non inferiore a 1/10 e a 1/20 della superficie di calpestio del locale;
5. dotazione di adeguato servizio igienico, con locale antibagno;
6. gli impianti idrotermosanitari ed elettrici dovranno essere rispondenti ai requisiti di cui

alla Legge n. 46/90 e al Regolamento di attuazione (DPR n. 447/91 ed eventuali successive modifiche).

In considerazione delle indicazioni suddette, finalizzate a garantire l'idoneità dei locali entro i quali vengono svolti i trattamenti, è stata prevista una specifica procedura transitoria di verifica dei requisiti igienico-sanitari e strutturali degli ambienti in cui si effettuano gli interventi di tatuaggio e piercing.

La procedura di verifica, affidata alla competenza delle Aziende UU.LL.SS.SS. ed in particolare del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione, verrà descritta nel paragrafo "Il rilascio dell'idoneità sanitaria".

IDONEITÀ' SOGGETTIVA

Gli operatori addetti al tatuaggio e piercing devono aver compiuto il 18° anno di età, essere in possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali per esercitare tale attività e conoscere gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche in questione.

A tal fine, viene stabilita l'obbligatorietà di frequenza - con il superamento dell'esame finale - di un corso specifico, previsto e curato dalla Regione Veneto ed articolato in moduli didattici riguardanti gli aspetti igienico-sanitari dell'attività di tatuaggio e piercing.

L'attività formativa è stata approvata con DGR n° 693 del 23.03.2001.

IL RILASCIO DELL'IDONEITÀ' SANITARIA

Coloro che già praticano il tatuaggio e il piercing, o che avvieranno tale attività, devono rivolgere una specifica richiesta all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che provvederà a verificare sia l'idoneità sanitaria dei locali che quella del personale.

Viene di seguito indicata la procedura da seguire per ottenere, in ambito regionale, il rilascio dell'idoneità sanitaria. L'espletamento di tale procedura assume carattere vincolante, in attesa della emanazione di apposita norma statale.

Per ottenere il rilascio dell'idoneità sanitaria coloro che intendono continuare o intraprendere l'attività di tatuaggio e/o piercing dovranno presentare apposita domanda al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS competente per territorio.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- planimetria dei locali, in scala 1:100, con l'indicazione dell'utilizzo dei locali;
- copia del certificato di Agibilità o dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà, redatta dal proprietario, sulla destinazione d'uso dei locali;

- relazione tecnica sulle caratteristiche degli impianti e delle attrezzature;
- indicazione sul sistema di raccolta e certificazione della Ditta sul trasporto e smaltimento dei rifiuti contaminati;
- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e termosanitari, ai sensi della L. 46/90;
- elenco dell'attrezzatura che viene utilizzata per l'esercizio dell'attività, sottoscritto dal responsabile legale della ditta;
- attestato di frequenza - e superamento delle prove di valutazione - del corso di formazione professionale previsto dalla Regione;
- copia dell'autorizzazione allo scarico.

In attesa dell'istituzione del corso di formazione professionale da parte della Regione, il richiedente sottoscriverà un'autocertificazione in cui dichiarerà di possedere sufficienti conoscenze delle norme igienico-sanitarie, da adottarsi nel corso dell'attività, e di impegnarsi a frequentare il corso non appena istituito. E' necessario tuttavia che egli dimostri ai competenti organi dell'ULSS, tramite test-colloquio, di essere a conoscenza delle basilari norme igienico-sanitarie per l'espletamento dell'attività.

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ricevuta la domanda ed esaminata la documentazione presentata da ciascun richiedente, nel termine di 60 gg. dalla presentazione della stessa, dovrà esprimere il parere. A coloro che non hanno ancora effettuato il corso sarà rilasciato un parere temporaneo, la cui durata massima è fissata in 18 mesi.

Copia del parere sarà inviato al Sindaco del Comune nel cui territorio il richiedente esercita od intende avviare l'attività di tatuaggio e piercing.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività in forma ambulante.

MISURE E PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE

Prima dell'esecuzione delle procedure di tatuaggio e piercing l'operatore deve valutare se la cute è totalmente integra: gli interventi non vanno eseguiti in caso di lesioni cutanee, mucose od in presenza di ustioni.

Gli operatori, nell'esecuzione dei trattamenti, devono seguire alcune norme igieniche per la prevenzione di malattie infettive dei clienti e di loro stessi:

- ❖ usare guanti protettivi in lattice "monouso" in tutte le fasi di lavoro, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue: i guanti devono sempre essere cambiati dopo ogni cliente. Durante i processi di decontaminazione delle superfici e delle attrezzature sono più idonei, per la loro resistenza, i guanti in gomma. Le mani vanno sempre lavate e disinfettate prima e dopo l'uso dei guanti;
- ❖ gli strumenti da utilizzare nell'attività devono essere preferibilmente monouso altrimenti, dopo l'utilizzo, vanno sottoposti a sterilizzazione;

impiegare solo aghi monouso da smaltire in appositi contenitori rigidi a chiusura ermetica;

- ❖ durante l'attività indossare camici monouso o copricamici, mascherina e occhiali per proteggersi da eventuali schizzi di liquidi biologici.

Dopo ogni intervento il materiale monouso deve essere smaltito secondo la normativa sullo smaltimento dei rifiuti, onde evitare il rischio di esposizioni accidentali (D.L.vo n° 219 del 26.6.2000 pubblicato in G.U. n° 181 del 4.8.2000).

Il materiale e le attrezzature devono rispondere ai requisiti previsti dal D.L.vo n° 46/97 per i dispositivi medici e relativi accessori.

Vanno altresì considerate le precauzioni relative allo smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni, in particolare per quanto riguarda il loro deposito in sacchi impermeabili, adatti anche al trasporto.

Non possono essere effettuate procedure di tatuaggio e piercing in soggetti di età inferiore a 18 anni, mentre il piercing sul lobo dell'orecchio, è praticabile nei minori su consenso di chi esercita la patria potestà.

E' vietato il trattamento di tatuaggio sul viso; non è ammesso il piercing su parti anatomiche (la cui funzionalità potrebbe essere compromessa), quali palpebre, labbra, seno, lingua, apparato genitale.

Agli esercizi commerciali (come ad esempio i negozi di oreficeria o quelli in cui si vendono bijoux), in cui vengono eseguite le tradizionali applicazioni di monili, è consentita la prosecuzione di tali interventi.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni verranno puntualmente precisate le modalità igienico-sanitarie che dovranno essere rispettate all'interno di detti esercizi commerciali.

INFORMAZIONE E CONTROLLO

Le disposizioni sopra riportate, riguardanti il rigoroso rispetto di corrette norme igienico-sanitarie, oltre che professionali, vanno integrate con le prescrizioni contenute nel documento delle "Linee-guida" del Ministero della Sanità, alle quali si rinvia.

Le prescrizioni, associate allo specifico corso formativo per gli operatori del settore, non sono sufficienti a garantire una completa azione di prevenzione igienico-sanitaria connessa alle attività di tatuaggio e piercing.

E' indispensabile diffondere raccomandazioni e programmare campagne di educazione sanitaria all'interno dei contesti interessati e in ambito scolastico, in modo che siano meglio conosciuti i rischi connessi alla pratica di tatuaggio e piercing.

Particolare importanza in termini di efficacia dell'azione preventiva è rappresentata dalla verifica delle suddette raccomandazioni da parte delle autorità sanitarie locali.

Pertanto, sulla base delle considerazioni in precedenza evidenziate, si indicano in sintesi gli

adempimenti di più urgente attuazione a livello regionale:

1. attivazione all'interno di ciascuna ULSS di una procedura per il rilascio dell'idoneità sanitaria agli operatori interessati. Si tratta di applicare transitoriamente, in attesa della specifica normativa, una competenza in capo a ciascun Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, secondo le modalità sopra descritte. In allegato A viene proposto lo schema di domanda che i soggetti interessati dovranno presentare al competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione.
2. svolgimento di un percorso formativo obbligatorio per gli esercenti l'attività di tatuaggio e piercing. Caratteri, requisiti dei partecipanti, modalità operative e contenuti di tale percorso sono evidenziati nell'allegato B alla presente circolare.

L'attività di formazione non ha alcuna finalità abilitante alla professione.

Si confida nella puntuale osservanza delle indicazioni sopra riportate e nel senso di fattiva collaborazione con la Direzione regionale Prevenzione, anche al fine di segnalare altre problematiche inerenti agli adempimenti proposti.

La stessa Direzione regionale Prevenzione è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. (Tel. 041.2791322 -fax 041.2791330-31).

IL PRESIDENTE

On. dr. Giancarlo Galan

(seguono allegati A e B)

ALL. A**DOMANDA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO D'IDONEITÀ' IGIENICO-SANITARIA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ' DI TATUAGGIO E PIERCING****AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
dell'ULSS n°..... di
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica**

Il/la sottoscritto/a nato/a il a prov. di
e residente a, prov. di n° telefonico, chiede il rilascio del certificato
d'idoneità igienico-sanitaria per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

1. di esercitare già tale attività all'interno
 dello studio di estetista di cui è titolare (denominazione e luogo)
 dello studio di estetista, di cui non è titolare (denominazione e luogo)
 dello studio in cui viene svolta l'attività in forma esclusiva (solo tatuaggio e piercing) e di cui è:
 titolare (denominazione e luogo)
 non è titolare (denominazione e luogo)

2. di non esercitare ancora tale attività.

Al fine della valutazione della presente domanda allega:

- pianta planimetrica 1:100 dei locali entro cui viene (o verrà) svolta l'attività di tatuaggio e piercing, con l'indicazione circa l'utilizzo dei locali, della disposizione delle attrezzature e dei mobili;
 copia del certificato di agibilità o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta dal proprietario, sulla destinazione d'uso dei locali;
 descrizione sommaria dei locali, degli impianti e delle caratteristiche tecniche delle attrezzature;
 copia di autorizzazione allo scarico;
 attestato di frequenza (e superamento delle relative prove d'esame) dell'apposito corso di formazione professionale previsto dalla Regione svoltosi presso PULSS di
 Padova Verona Venezia

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie che l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing comporta; di essere al corrente che, a tal fine, dovrà sostenere l'apposito colloquio per l'accertamento dell'idoneità soggettiva e di impegnarsi a frequentare il corso obbligatorio previsto non appena lo stesso verrà istituito.

Distinti saluti.

firma leggibile

.....

Luogo e data

ALL. B

Caratteristiche e modalità attuative del corso obbligatorio di formazione per operatori di tatuaggio e piercing

A. Finalità e caratterizzazione generale del corso

Il corso, obbligatorio per quanti intendano continuare od avviare l'attività di tatuaggio e piercing, è presupposto, assieme ai requisiti igienico sanitari dei locali, per il conseguimento dell'idoneità sanitaria all'esercizio della stessa attività, rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS Igiene Pubblica dell'ULS competente per territorio.

La frequenza al corso, nella misura di almeno il 70% del monte ore complessivo, consentirà l'ammissione alle prove dell'esame finale, attraverso il quale verrà accertata tale idoneità.

Nel corso verranno impartite in modo preponderante lezioni teoriche sulla profilassi sanitaria, prevedendosi altresì la proposizione di tecniche professionali di tatuaggio e piercing, con finalità eminentemente pratica.

Articolato in 90 ore didattiche, il corso è strutturato secondo i moduli ed i contenuti evidenziati nel seguente programma.

1° modulo di 20 ore

(credito formativo riconosciuto a quanti sono in possesso della qualifica di estetista)

A) Cute e mucose

- Anatomia macroscopica delle mucose
- Elementi di anatomia della pelle: epidermide; derma; ipoderma
- Circolazione cutanea
- Innervazione cutanea
- Termoregolazione
- Cenni di fisiologia della pelle:
 - Melanogenesi
 - Processo di cheratinizzazione
 - Funzioni protettive della pelle (film idrolipidico di superficie)

- L'inflammatione: definizione e segni

B) Semeiotica dermatologica

- Lesioni elementari primarie: chiazze, macule, pustole, pomfi, vescicole, bolle, noduli
- Lesioni elementari secondarie: croste, escoriazioni, ulcere, ragadi, cicatrici
- Lesioni primarie e secondarie: squame, verrucosità, pustule, sclerosi, atrofia
- Principali agenti infettanti e loro modalità di trasmissione: virus, batteri, miceli, o funghi, protozoi, elminti o vermi, rickettsie, bedsonie, artropodi (scabbia, pediculosi, tungiasi, piccola pulce)

2° modulo di 30 ore

Formulazione di alcune definizioni:

- infezione
- contaminazione
- disinfezione
- sterilizzazione,
- antisepsi
- asepsi
- sanificazione
- germicida

B) Disinfezione: disinfettanti naturali, disinfezione artificiale, mezzi di disinfezione artificiale (fisici e chimici)

Principali infezioni a trasmissione parenterale/ematica:

- Epatite virale (epatite A, B, C ed altre forme di epatite virale)
- TBC, lebbra, infezioni piogeniche. LUE, verruche
- AIDS(HIV)

Vie di trasmissione (parenterale e parenterale inapparente)

Profilassi generica

Profilassi specifica

Vaccinazione

Disinfezione - sterilizzazione e smaltimento rifiuti

Chimica delle sostanze impiegate nei tatuaggi: metalli

Granulomi e cheloidi

Reazioni isomorfe ai portatori di malattia psoriasica

3° modulo di 20 ore

Principali rischi per la salute e connessi con le pratiche di tatuaggi e piercing

Linee guida per la prevenzione dei rischi per gli operatori e per gli utenti

Allergie ai costituenti dei tatuaggi ed ai metalli:

- ipersensibilità di tipo immediato
- orticaria ed angioedema (definizioni e manifestazioni cliniche)
- anafilassi: definizione

4° modulo di 20 ore

Preparazione di un campo sterile e mantenimento

Sterilizzazione dei materiali utilizzati

Disinfezione della cute

Pratica di tatuaggio e piercing

Dimostrazioni pratiche

B. Utenti del corso

L'attività formativa è rivolta a coloro che già svolgono attività di tatuaggio e piercing e a quanti intendono aprire laboratori per l'esecuzione di tali pratiche. Tra i primi sono inclusi quanti, in possesso della qualifica di estetista, svolgono tale attività all'interno degli studi di estetista e quanti eseguono tali trattamenti in modo esclusivo.

Ai fini della frequenza al corso è necessario possedere il requisito decennale del titolo di studio

(da intendersi come ammissione al terzo anno di scuola media superiore), tranne per quanti sono in possesso della qualifica professionale di estetista. A questi ultimi verrà riconosciuto un credito formativo corrispondente al 1° modulo del programma didattico previsto.

La frequenza al 4° modulo è comunque obbligatoria.

Verranno ammessi ai corsi coloro che avranno presentato domanda, da compilarsi secondo lo schema allegato, alla Direzione regionale Prevenzione - Servizio Igiene pubblica, entro la data del 31.5.2001.

A ciascun corso saranno ammessi 20 allievi, secondo una preferibile ed equa ripartizione al 50% di soggetti che già esercitano tale attività e di quanti intendano avviarla a breve.

Sulla base delle domande pervenute, la scelta dei partecipanti ammessi verrà operata secondo i criteri seguenti:

1. opzione indicata dai richiedenti relativamente alla sede di svolgimento del corso
2. rispetto della percentuale del 50% tra operatori già avviati e nuovi, all'interno di ciascuna sede corsuale

C. Svolgimento del corso

Al fine di nazionalizzare l'intervento formativo, conferendo allo stesso maggiore efficacia e accessibilità all'utenza interessata, sono state individuate le UU.LL.SS.SS. di Padova, Venezia e Verona quali sedi di svolgimento del corso.

Tali UU.LL.SS.SS. garantiranno locali adeguati e sussidi didattici secondo le indicazioni provenienti dalla Regione, attraverso un'appropriata conduzione curata dal Direttore del corso, individuato, da ciascuna delle Aziende suddette.

Le UU.LL.SS.SS. presso le quali verrà svolto il corso predisporranno un registro, preventivamente vistato in ogni sua pagina dal competente Ufficio dell'USL. Tale registro servirà a certificare le ore di lezione svolte, i relativi argomenti trattati, le effettive presenze dei docenti nelle singole lezioni e, per gli allievi iscritti, la presenza e l'assenza.

Al termine del corso, una commissione composta dal Direttore e dai docenti del corso, nonché da un rappresentante della Direzione regionale Prevenzione, valuterà, attraverso la predisposizione di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio, l'idoneità professionale, dal punto di vista sanitario, dei candidati ammessi all'esame finale. La commissione rilascerà un attestato di frequenza con l'indicazione dell'idoneità conseguita.

D. Docenza

Le lezioni saranno impartite da personale medico competente nelle materie di carattere sanitario previste dal programma del corso e da un esperto di riconosciuta esperienza per la parte del corso dedicata agli aspetti più strettamente professionali.

La scelta dei docenti è operata dal Direttore del corso presso ciascuna delle tre UU.LL.SS.SS. indicate quali sedi dell'attività formativa.

E. Finanziamento

La realizzazione dell'iniziativa verrà sostenuta, in parte mediante un finanziamento regionale, in parte mediante le quote di iscrizione a carico dei partecipanti al corso.

Il finanziamento regionale verrà impiegata esclusivamente per la copertura di spese di carattere organizzativo affrontate dalle UU.LL.SS.SS. di Padova, Venezia e Verona, in relazione agli adempimenti amministrativi necessari all'utilizzo dei locali, ai consumi energetici (quantificabili anche in misura forfetaria) ed all'uso di strumentazione e materiale didattico, necessari per realizzare in ciascuna sede l'iniziativa corsuale.

Tale finanziamento verrà erogato per l'avvio della prima esperienza dell'attività formativa, mentre per i successivi corsi si farà fronte esclusivamente con le quote di iscrizione dei partecipanti.

La liquidazione delle spese relative alla docenza e di qualsiasi altra prestazione connessa all'attività di formazione, sarà curata da ciascuna delle suddette UU.LL.SS.SS. che vi provvederanno, secondo regolari adempimenti amministrativi e fiscali, utilizzando le risorse costituite dalle quote di partecipazione dei corsisti.

Il costo individuato per l'attività di docenza deriva dalla "Direttiva su contesti e modalità di presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo in attuazione delle disposizioni dei regolamenti CE n. 1260 del 21 giugno 1999 e n. 1784 del 12 luglio 1999"

Tale disposizione regionale, che prevede il limite di £. 150.000 (IVA inclusa) quale compenso orario per la docenza all'interno delle iniziative formative realizzate mediante finanziamento del Fondo Sociale Europeo, si ritiene, per equità ed analogia del contesto, applicabile all'attività di docenza in argomento.

note

Id. 878